

 CVA Eos		PUBBLICO	
		Tipologia Documento	Procedura
		Documento n.	AD 01
		Data	11/08/2023
Soggetto Responsabile	Amministratore Delegato	Numero pagine	10
		Versione	2
Titolo	Procedura per le segnalazioni <i>Whistleblowing</i>		

	Struttura	Responsabile	Firma
Elaborazione	Amministratore Delegato	Giuseppe ARGIRO'	Documento firmato in digitale
Deliberazione	Amministratore Delegato	Giuseppe ARGIRO'	Documento firmato in digitale

Titolo	Procedura per le segnalazioni <i>Whistleblowing</i>	Classificazione Documento		PUBBLICO	
		Documento n.	AD 01	Pagina	2 di 10

SOMMARIO

1. SCOPO	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3. AMBITO DI APPLICAZIONE	3
4. LA SEGNALAZIONE	3
4.1 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	4
4.2 CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE	5
5. DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE	5
6. CANALI E MODALITÀ DI SEGNALAZIONE	5
6.1 Canale di segnalazione interno	5
6.2 Canale di segnalazione esterno	6
6.3 Divulgazione pubblica	6
6.4 Denuncia all'autorità giudiziaria	7
7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	7
8. TUTELE	7
8.1 La tutela della riservatezza	7
8.2 Divieto di ritorsione	8
9. SISTEMA DISCIPLINARE	9
10. TUTELA DEI DATI PERSONALI	10
11. ALLEGATI	10

Titolo	Procedura per le segnalazioni <i>Whistleblowing</i>	Classificazione Documento		PUBBLICO	
		Documento n.	AD 01	Pagina	3 di 10

1. SCOPO

Il presente documento è redatto ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 nonché del comma 2-*bis* dell'art. 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Il *Whistleblowing* è uno strumento mediante il quale è possibile effettuare segnalazioni di illeciti di interesse generale, dei quali si è a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, con la garanzia di tutela della propria riservatezza (in part., vedi *infra*, punto **8.1**).

La gestione virtuosa del *Whistleblowing* contribuisce non solo ad individuare e contrastare possibili illeciti e a diffondere la cultura dell'etica e della legalità all'interno delle organizzazioni, ma anche a creare un clima di trasparenza ed un senso di partecipazione e appartenenza, generato dal superamento del timore di subire ritorsioni o dal rischio di vedere inascoltata la propria segnalazione.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (di seguito anche "D.Lgs. 24/2023");
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito "D.Lgs. 231/2001");

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

La Procedura si applica al personale (dirigenti, dipendenti e somministrati), ai collaboratori (ad esempio: consulenti, liberi professionisti, volontari, tirocinanti, ecc.), nonché ad ogni altro soggetto indicato all'art. 3 del D. Lgs. 24/2023 (ad esempio: partecipanti ad una selezione, azionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza ecc.) che prestano la propria attività, esercitano delle funzioni o comunque entrano in contatto con CVA EOS S.r.l. a s.u. (di seguito anche "CVA EOS" o "Società") nell'ambito di un contesto lavorativo.

Le segnalazioni possono provenire da tutti i soggetti sopra individuati che acquisiscono, ai sensi della presente Procedura, la qualifica di "Segnalante" o "*Whistleblower*"; ad essi si applicano le tutele previste dal D.Lgs. 24/2023 anche anteriormente e successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

Si precisa che i rapporti tra la controllante CVA S.p.A. a s.u. (di seguito anche "CVA") e CVA EOS, con riferimento ai profili attinenti alla gestione dei canali di segnalazione e delle relative segnalazioni descritti nel seguito del documento, sono disciplinati da appositi "Contratti di *outsourcing* di servizi vari" e, in via residuale e per quanto di competenza, dalla presente procedura.

4. LA SEGNALAZIONE

Il D.Lgs. 24/2023 disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni solamente ove sussistano i seguenti presupposti: (i) siano violate "*disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea*"; (ii) sia leso

Titolo	Procedura per le segnalazioni Whistleblowing	Classificazione Documento		PUBBLICO	
		Documento n.	AD 01	Pagina	4 di 10

“l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato”; (iii) il Segnalante ne sia venuto a conoscenza “in un contesto lavorativo pubblico o privato”.

Sono prese in considerazione soltanto le segnalazioni che riguardano fatti riscontrati direttamente dal Segnalante, non basati su voci correnti, ma fondate su elementi di fatto precisi e concordanti; inoltre, la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale. Il Segnalante non deve, pertanto, utilizzare l'istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare contestazioni o rivendicazioni che rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro.

4.1 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 24/2023 possono essere oggetto di segnalazione, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità della Società di cui si venga direttamente a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'allegato 1 al D.Lgs. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione, anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato, relativi ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Titolo	Procedura per le segnalazioni <i>Whistleblowing</i>	Classificazione Documento		PUBBLICO	
		Documento n.	AD 01	Pagina	5 di 10

4.2 CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

Il Segnalante è tenuto ad indicare tutti gli elementi utili a consentire le dovute e appropriate verifiche e controlli a riscontro delle affermazioni e dei fatti che sono ricompresi nell'oggetto della segnalazione.

Risulta indispensabile che la segnalazione:

- sia circostanziata nello spazio e nel tempo;
- contenga la descrizione del fatto;
- contenga le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Può essere utile anche presentare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza degli stessi.

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del Segnalante sono considerate anonime.

5. DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere inviata esclusivamente al soggetto preposto alla ricezione e gestione della stessa, il cosiddetto "Gestore", ossia l'**Organismo di Vigilanza di CVA EOS**.

Ove la segnalazione interna fosse erroneamente presentata ad un soggetto diverso dal Gestore, essa deve essere trasmessa a quest'ultimo entro sette giorni dal ricevimento e deve essere data contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

6. CANALI E MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

6.1 Canale di segnalazione interno

La segnalazione può avvenire in:

- **Forma scritta:**
 - Invio di una **lettera in busta chiusa**, tramite servizio postale, con apposta la dicitura PERSONALE - RISERVATO NON APRIRE - *WHISTLEBLOWING*, ed indirizzata a:

Organismo di Vigilanza di CVA EOS

Via Stazione, 31

11024 CHÂTILLON (AO) – Italia

Il *whistleblower* può effettuare la segnalazione scritta e trasmessa in busta chiusa utilizzando il "*Modulo per la segnalazione Whistleblowing*" (**Allegato 2**).

- tramite la **piattaforma online "Whistleblowing"**, implementata sul sito istituzionale di CVA, nonché sulla intranet aziendale.

Il Segnalante potrà accedere alla propria segnalazione unicamente tramite il codice univoco ricevuto al momento dell'inserimento della stessa. Il codice, conosciuto solamente dal Segnalante, non potrà essere recuperato in alcun modo in caso di smarrimento.

Il Segnalante accreditandosi sulla piattaforma tramite il codice di cui sopra potrà monitorarne lo stato di avanzamento e inserire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione.

Titolo	Procedura per le segnalazioni Whistleblowing	Classificazione Documento		PUBBLICO	
		Documento n.	AD 01	Pagina	6 di 10

Tutte le informazioni inserite sulla piattaforma sono protette tramite un sistema di crittografia.

- **Forma orale:**

- attraverso la seguente **linea telefonica dedicata**, alla quale è possibile registrare un messaggio vocale che verrà ricevuto dal Gestore:

Tel.: **0166 - 822777**

- su richiesta del Segnalante, mediante un **incontro diretto** con il soggetto preposto entro un termine ragionevole.
I contenuti dell'incontro saranno trascritti in apposito verbale sottoscritto dal Segnalante.

Tutti i canali garantiscono la sicurezza, la protezione dei dati personali e la riservatezza delle informazioni.

6.2 Canale di segnalazione esterno

L'autorità competente per le segnalazioni esterne è l'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") mediante i canali appositamente predisposti dalla medesima e raggiungibili dal sito istituzionale della stessa.

Il Segnalante può utilizzare tale canale se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 24/2023;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

6.3 Divulgazione pubblica

La persona segnalante può effettuare una divulgazione pubblica e beneficiare delle tutele previste dal D.Lgs. 24/2023 se, al momento della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro nei termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Titolo	Procedura per le segnalazioni <i>Whistleblowing</i>	Classificazione Documento		PUBBLICO	
		Documento n.	AD 01	Pagina	7 di 10

6.4 Denuncia all'autorità giudiziaria

Il Segnalante può sempre valutare di rivolgersi alle autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Si precisa che, qualora il *Whistleblower* rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal D.Lgs. 24/2023, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il Gestore entro **sette giorni** decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione rilascia un avviso di ricevimento al Segnalante.

Successivamente avvia un'attività di istruttoria per verificare la fondatezza della segnalazione e, se necessario, richiede chiarimenti al *Whistleblower* al fine di circostanziare maggiormente quanto segnalato.

La piattaforma online è l'unico canale interno a consentire al Segnalante anonimo la ricezione dell'avviso di ricevimento della segnalazione e l'eventuale dialogo con il Gestore.

Una volta accertate, per quanto possibile, le informazioni oggetto della segnalazione, il Gestore fornisce un riscontro alla segnalazione, entro il termine massimo di **novanta giorni**.

Le segnalazioni ricevute sono conservate per il tempo necessario al trattamento e non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della segnalazione.

Il Gestore nella fase di istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi può essere coadiuvato dalla Funzione Conformità alle Norme/*Compliance* che deve garantire la riservatezza delle informazioni di cui è venuta eventualmente a conoscenza durante la fase istruttoria e, in ogni caso, fino alla chiusura dell'*iter* di gestione della segnalazione.

8. TUTELE

8.1 La tutela della riservatezza

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse dal Gestore.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione

Titolo	Procedura per le segnalazioni Whistleblowing	Classificazione Documento		PUBBLICO	
		Documento n.	AD 01	Pagina	8 di 10

sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In due casi espressamente previsti dal D.Lgs. 24/2023, per rivelare l'identità del Segnalante, oltre al consenso espresso dallo stesso, si richiede anche una preventiva comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto cui è contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati a seguito di segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Nessuna ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, può derivare in capo a chi abbia effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria.

La tutela dell'identità è garantita anche alla persona fisica segnalata.

La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato.

Nel corso dell'attività istruttoria, il segnalato può essere contattato e avere la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

È garantita altresì la riservatezza:

- alla persona che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, il c.d. Facilitatore, sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza;
- a persone diverse dal segnalato, ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione.

La riservatezza del Facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione è garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste per il segnalante. Fa eccezione a questo dovere di riservatezza delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti.

8.2 Divieto di ritorsione

È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata nei confronti del *Whistleblower*.

La ritorsione è definita come "*qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.*"

Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni sono le seguenti:

- a) il soggetto ha segnalato in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs. 24/2023.
- b) la segnalazione è stata effettuata secondo quanto previsto dal Capo II del D.Lgs. 24/2023.
- c) è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione e misure ritorsive subite.
- d) non sono sufficienti, invece, i meri sospetti o le voci di corridoio.

Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare.

Titolo	Procedura per le segnalazioni <i>Whistleblowing</i>	Classificazione Documento		PUBBLICO	
		Documento n.	AD 01	Pagina	9 di 10

Se soddisfatte le predette condizioni il Segnalante non incorre in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare.

In difetto di tali condizioni:

- le segnalazioni non rientrano nell'ambito della disciplina di *whistleblowing* e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala;
- analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al Segnalante, subiscono indirettamente ritorsioni.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata, tramite gli appositi canali predisposti.

Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità, la tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

La tutela è riconosciuta, oltre ai suddetti soggetti che effettuano segnalazioni, anche a quei soggetti diversi dal Segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione (Facilitatore) e/o del particolare rapporto che li lega al Segnalante (colleghi di lavoro, persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, ovvero persone legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado).

Il Segnalante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il D.Lgs. 24/2023 garantisce a fronte di misure ritorsive.

9. SISTEMA DISCIPLINARE

L'inosservanza dei principi indicati nella seguente Procedura comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie previste nel Sistema Disciplinare aziendale adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e contenuto nei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo societari, in base alle modalità ivi specificate.

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, il D.Lgs. 24/2023 prevede altresì sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 a 50.000 euro irrogate da ANAC:

- a) nel caso di mancato svolgimento dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute da parte del Gestore;
- b) qualora venga accertata l'adozione di misure ritorsive, la violazione dell'obbligo di riservatezza o il tentativo di ostacolare la segnalazione da parte della persona fisica individuata come responsabile.

Infine, è prevista una sanzione da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

Titolo	Procedura per le segnalazioni <i>Whistleblowing</i>	Classificazione Documento		PUBBLICO	
		Documento n.	AD 01	Pagina	10 di 10

10. TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia, ivi incluso il Regolamento (UE) 2016/679, nonché nei tempi di conservazione normativamente previsti e indicati al punto **7**.

L'informatica privacy predisposta dal Titolare del trattamento è disponibile sul sito istituzionale di CVA alla pagina *Whistleblowing*, sulla relativa piattaforma di segnalazione, nonché sulla intranet aziendale.

11. ALLEGATI

1) Modulo per la segnalazione *Whistleblowing*.